



Università degli Studi "G. d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

Prot. n. 6528

Chieti, 19.9.2012

OGGETTO: titolarità partita I.V.A. personale a tempo pieno--.

[Posta elettronica](#)

[Pagina Web personale](#)

A TUTTO IL PERSONALE UNIVERSITARIO
LORO SEDI

Si ricorda che lo status di *'dipendente pubblico'*, sia per il personale docente che tecnico-amministrativo, è caratterizzato dal dovere di esclusività, inteso come inconciliabilità dell'impiego con il contestuale svolgimento di altre attività lavorative e/o professionali.

Detto assunto, più volte ribadito dal legislatore, è divenuto un principio generale dell'ordinamento giuridico, la cui unica eccezione è data dal regime del personale a tempo parziale con impegno di lavoro uguale od inferiore al 50%.

In particolare si ricorda quanto prescritto, tra l'altro, dall'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e successive mm.ii., in particolare l'art. 52, comma 1, lett. b del D.Lgs. 150/2009 :

<< I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.

10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è per l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronuncia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.

11. Entro il 30 aprile di ciascun anno, i soggetti pubblici o privati che erogano compensi a dipendenti pubblici per gli incarichi di cui al comma 6 sono tenuti a dare comunicazione all'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi dei compensi erogati nell'anno precedente.

12. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi retribuiti ai propri dipendenti sono tenute a comunicare, in via telematica o su apposito supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi nell'anno precedente, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo previsto o presunto. L'elenco è accompagnato da una relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell'amministrazione, nonché le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa. Nello stesso termine e con le stesse modalità le amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver conferito o autorizzato incarichi.

13. Entro lo stesso termine di cui al comma 12 le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi, relativi all'anno precedente, da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11. ...>> .

Per quanto riguarda, invece, i docenti universitari, nel richiamare la nota circolare prot. 5064/29.6.2011 che si rimette copia, si ribadisce che l'esercizio di **attività libero-professionale e' incompatibile con il regime di tempo pieno**, restando confermato quanto disposto dagli articoli 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fatto salvo quanto previsto dalle convenzioni adottate ai sensi del comma 13 dell'art. 6 della L 240/2010.

Alla luce di quanto sopra ricordato appare evidente che il **dipendente in regime di tempo pieno non possa svolgere attività che richiedono la titolarità della partita IVA**.

L'iscrizione alla partita IVA, infatti, ai sensi del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 rubricato "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto", deve necessariamente effettuarsi allorché un soggetto intraprenda l'esercizio di un'impresa, arte o professione, e presuppone, pertanto, che tale esercizio sia continuativo ed abituale.

Conseguentemente i dipendenti dell'Ateneo in regime di tempo pieno, qualora titolari di partita IVA, violerebbero la normativa vigente.

Appare utile ricordare che l'art. 109 del vigente Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità prevede che "[...] Il Rettore ed il Dirigente Amministrativo dell'Università che vengano a conoscenza direttamente o a seguito di rapporto, di fatti che diano luogo a

responsabilità, debbono farne immediata denuncia alla Procura Generale della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento delle responsabilità e per la determinazione dei danni."

Tali azioni richiedono lo svolgimento di apposite indagini volte ad accertare la veridicità dei fatti, anche mediante dichiarazione dell'interessato resa ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000, l'acquisizione di ulteriore documentazione presso gli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate, nonché copia delle scritture contabili relative all'attività esercitata dal dipendente in maniera abituale e continuativa.

Si precisa in merito che ove l'Amministrazione, nell'esercizio della suddetta attività istruttoria, riscontrasse l'esistenza di partita IVA senza alcuna fatturazione per eventuali prestazioni, ciò comporterebbe comunque l'irrogazione di una sanzione, seppure di grado inferiore.

Non è superfluo aggiungere che in caso di violazione accertata, tutta la documentazione raccolta dovrà essere inviata anche alla Procura Regionale della Corte dei Conti per la valutazione di possibili danni all'erario ed alla Procura della Repubblica, per eventuali ulteriori profili di responsabilità penale.

Con la presente, pertanto, si invitano **tutti i dipendenti in regime di tempo pieno, nonché quelli a tempo parziale con impegno orario superiore al cinquanta per cento, che siano impropriamente titolari di partita IVA, a sanare tale irregolarità, optando per il regime a tempo definito (docenti e ricercatori confermati) e/o parziale (personale tecnico/amm.vo) oppure, in alternativa, provvedendo immediatamente alla cessazione dell'attività professionale svolta nonché alla contestuale cancellazione dal registro della partita IVA.**

Si precisa, infine, che le attività indebitamente svolte prima della 'sanatoria' potranno sempre essere oggetto delle indagini e delle azioni sopra dette.

Cordiali saluti.

F.TO Il Direttore Generale
(Dott. Filippo Del Vecchio)

F.TO Il Rettore
(Prof. Carmine Di Ilio)

DP / rpu